

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2016, N. 90

Divieto di somministrazione, nelle strutture ospitanti categorie a rischio, di prodotti alimentari contenenti uova crude ed insaccati crudi a base di carne suina ed avicola non sottoposti, prima del consumo, a trattamento di cottura

IL PRESIDENTE

Considerato:

- che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente individuati come veicolo responsabile di episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;
- che, oltre alle uova, le indagini epidemiologiche svolte in focolai di malattie trasmesse da alimenti individuano sempre più spesso come veicolo di tossinfezione alimentare da Salmonella insaccati a base di carne suina, quali salsicce e salami, pronti per il consumo;
- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tali infezioni, potendone sviluppare le più gravi complicanze;

Richiamata la propria ordinanza n. 102 del 26/5/2015 con la quale si vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;

Considerato che i dati epidemiologici dimostrano una riduzione degli episodi di MTA da Salmonella veicolati da alimenti contenenti uova, prima di tutto nelle strutture di ristorazione collettiva per gruppi a rischio, ma anche nelle altre strutture di ristorazione collettiva e nella ristorazione pubblica

Ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari relative sia alla somministrazione dei prodotti contenenti uova che agli insaccati pronti per il consumo, al fine di evitare possibili rischi nelle collettività vulnerabili;

Considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per il 31/5/2016;

Ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate

con la succitata ordinanza;

Dato atto della facoltà attribuita ai Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nonché carni non adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonché per le mense collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione estiva;

Visto l'art. 32 della L. 833/78;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

ORDINA:

1. è confermato il divieto fino al 31/5/2017 nelle strutture che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, fatto salvo l'utilizzo di ovoderivati ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantirne l'assenza di salmonelle.

2. è confermato il divieto fino al 31/5/2017 nelle strutture che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) della somministrazione di salumi a pasta macinata e salsicce/salamelle di carne suina ed avicola non sottoposte, prima del consumo, a trattamento termico di completa cottura;

3. le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

4. di inviare il presente provvedimento alle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di competenza, nonché alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

5. il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MAGGIO 2016, N. 95

Influenza aviaria - Ulteriori misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la

determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;

- la Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione del 4/5/2016 riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE";
- il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9";
- l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";